

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 8-21 febbraio 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-636/21 ITALIA Consiglio di Stato	PCM-DAGL PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE - DARA MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	Agricoltura Misure compensative legate all'influenza aviaria- Esclusione delle imprese non più operanti alla data di presentazione dell'istanza Interpretazione dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione n. 2019/1323/UE <i>Dubbio sulla configurabilità delle misure in questione in termini indennitari o come misure di sostegno al mercato, ai fini dell'esclusione dalle stesse delle imprese non più operanti al momento della presentazione della relativa richiesta.</i>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-487/21</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Fornitura di una copia dei dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di una richiesta di accesso - Nozione di copia</p> <p>Interpretazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se ai sensi della citata normativa europea con l'espressione copia dei dati personali si intenda un facsimile integrale dei documenti contenenti detti dati o semplicemente un estratto, una tabella o un tabulato in cui detti dati vengono aggregati; dubbio sulla configurabilità accanto al diritto di accesso di un autonomo diritto ad ottenere copia dei documenti in cui i dati personali sono oggetto di trattamento.</i></p>
<p>C-521/21</p> <p>POLONIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>CSM- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Stato di diritto in Polonia - Autonomia e indipendenza dei giudici - Istanza di ricusazione di un giudice appartenente alla giurisdizione ordinaria</p> <p>Interpretazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di configurare quale organo costituzionale costituito per legge un giudice la cui proposta di nomina è stata adottata da un organo non composto da rappresentanti dell'ordinamento giudiziario nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo. Dubbio se siano compatibili con le norme di diritto dell'unione Europea disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui composizione appare in contrasto con le disposizioni</i></p>

		<p><i>costituzionali e legislative in tema di indipendenza dal potere esecutivo e legislativo.</i></p> <p><i>Dubbio l'organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione e della garanzia della sua piena efficacia, possa non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui tale sentenza dichiara incompatibile con il diritto nazionale l'esame dell'istanza di ricusazione di un giudice per l'asserita irregolarità della nomina del medesimo, la quale non soddisfaceva i requisiti dell'Unione europea relativi ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.</i></p>
<p>C-560/21 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dati personali Regolamento generale sulla protezione dei dati - Rimozione del responsabile della protezione dati</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con particolare riferimento all'art. 38.3 ai sensi del quale "il responsabile della protezione dei dati (RPD) non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa tedesca che prevede l'inefficacia della risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro del RPD da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che tale risoluzione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei compiti in veste di RPD.</i></p>
<p>C-582/21 POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Tutela dei consumatori</p> <p>Sentenza emessa senza la verifica dell'esistenza di clausole abusive nel contratto - Giudicato - <i>Ius superveniens</i> - Domanda di revocazione a seguito di una decisione della Corte di Giustizia- Principio di equivalenza rispetto ai casi in cui la decisione sia stata emessa sulla base di una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale interna</p> <p>Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE; l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE nonché l'articolo 267,</p>

		<p>paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 267, paragrafo 3, TFUE.</p> <p><i>Dubbio se, in base al diritto euro-unionale ed, in particolare, tenuto conto del principio di equivalenza risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, TFUE, relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, costituisce un motivo per la revocazione di una precedente decisione definitiva emessa a conclusione di un procedimento civile, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale, consente la revocazione qualora una decisione definitiva sia stata emessa sulla base di una disposizione che sia stata dichiarata, da una sentenza della Corte costituzionale, incompatibile con un atto giuridico di rango superiore.</i></p>
<p>Cause riunite C-583/21 C- 584/21 C- 585/21 C- 586/21</p> <p>SPAGNA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Licenziamento di un impiegato notarile - successione di titolari della sede notarile - Indennità di licenziamento - Calcolo dell'anzianità di servizio dell'impiegato</p> <p>Interpretazione dell'art 1, par 1 lett a) – ambito di applicazione – trasferimento di imprese - della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva 2001/23/CE, art 1, par 1, lett a), in tema di trasferimento di imprese, sia applicabile nel caso in cui il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l'attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.</i></p>
<p>C-612/21</p> <p>POLONIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE - DARA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p>	<p>Fiscalità</p> <p>Direttiva IVA - Configurabilità di un Comune quale soggetto passivo IVA in relazione alla prestazione di servizi di installazione di sistemi a fonti di energia rinnovabile</p>

	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>ARERA- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>GSE- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</p>	<p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'art. 73 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se per «attività economica» debba considerarsi anche la prestazione di servizi di installazione finanziata con fondi pubblici di sistemi alimentati da fonti energia rinnovabile di un Comune in immobili privati sulla base di un accordo con i proprietari; in caso positivo, se debba essere ricompreso il finanziamento dai fondi europei ricevuto dal Comune.</i></p>
<p>C-616/21</p> <p>POLONIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE - DARA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p>	<p>Fiscalità</p> <p>Direttiva IVA - Configurabilità di un Comune quale soggetto passivo IVA in relazione alla realizzazione di un progetto di rimozione dell'amianto dagli immobili situati nel suo territorio</p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se per «attività economica» debba considerarsi anche la prestazione di servizi di un Comune nell'ambito della realizzazione di un programma di rimozione dell'amianto da immobili, siti nel territorio di tale Comune, di proprietà di residenti che non sostengono alcun costo per tale rimozione.</i></p>
<p>C-639/21</p> <p>FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro</p> <p>Interpretazione gli degli articoli 4 (“Disposizioni generali”), paragrafo 1, e 20 (“Competenza in materia di contratti individuali di lavoro”) , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se nel caso in cui si invochi, nei confronti di una società domiciliata nel territorio di uno Stato membro e convenuta da un lavoratore davanti</i></p>

		<p><i>all'autorità giurisdizionale di tale Stato, una situazione di co-impiego del medesimo lavoratore assunto da un'altra società, detta autorità giurisdizionale non sia tenuta, al fine di determinare la propria competenza a decidere sulle domande proposte contro le due società, ad effettuare una valutazione preliminare dell'esistenza di una situazione di co-impiego.</i></p> <p><i>Dubbio se, in tal caso, l'autonomia delle norme speciali sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro non osti all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.</i></p>
<p>C-646/21</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA</p> <p>AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale - Assimilazione norme, valori e comportamenti occidentali e conseguente di tutela</p> <p>Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se l'assimilazione di norme valori e comportamenti occidentali da parte di cittadini di paesi terzi siano fondamentali caratteristiche identitarie tali da non consentire un mutamento che ne implicherebbe la rinuncia, dubbio inoltre se detti cittadini possano essere considerati come membri di un particolare gruppo sociale ai sensi della citata direttiva qualifiche, dubbio sulla modalità di valutazione dell'interesse superiore del minore in relazione ad una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi regolari ed infine dubbio sulla compatibilità di una prassi giurisprudenziale nazionale in cui si opera una distinzione tra la prima domanda di protezione internazionale e le domande reiterate.</i></p>
<p>Cause riunite C-647/21 e C-648/21</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>CSM- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Stato di diritto in Polonia - Autonomia e indipendenza dei giudici - Potere del collegio di un tribunale di esonerare un giudice, senza il suo consenso, dall'obbligo di decidere le cause a lui assegnate e di trasferirlo in un'altra sezione, incidendo sulla composizione del collegio giudicante in una causa</p>

	MIN. DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	<p>Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro unitario una normativa nazionale ai sensi della quale un organo di un tribunale nazionale ha il potere di esonerare un giudice di tale tribunale, senza il suo consenso, dall'obbligo di decidere una parte o tutte le cause assegnategli, quando il collegio è composto, per legge, dai presidenti di tribunali, nominati a tali funzioni da un organo del potere esecutivo, che contemporaneamente è Procuratore generale, e senza che il diritto nazionale preveda i criteri che il collegio del tribunale deve applicare per esonerare un giudice dall'obbligo di decidere le cause che gli sono state assegnate, né l'obbligo di motivazione, né un controllo giurisdizionale su tale decisione. In caso di risposta in senso negativo della Corte alla prima questione, dubbio se il giudice abbia il potere (od eventualmente l'obbligo) di disattendere la delibera del collegio del tribunale e qualsiasi atto successivo adottato in conseguenza di tale delibera, al fine di poter decidere la causa nella composizione attuale.</i></p>
C-658/21 BELGIO	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. DELLA SALUTE AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	<p style="text-align: center;">Salute</p> <p>Uso del glifosato - Divieto ad utilizzatori non professionali di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti glifosato su terreni a uso privato. Possibile configurazione come regola tecnica con obbligo di comunicazione alla Commissione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se un divieto di uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato diretto a soggetti che non dispongono di una licenza fitosanitaria su terreni a uso privato debba essere considerato relativo a una regola tecnica e in quanto tale soggetto ad un obbligo di comunicazione alla Commissione europea.</i></p>
C-663/21 AUSTRIA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA	<p style="text-align: center;">Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Revoca dello status di avente diritto di asilo a motivo di un reato di particolare gravità -</p>

	MIN. INTERNO	Ponderazione di interessi - Divieto di respingimento Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e degli artt. 5,6,8 e 9 della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. <i>Dubbio se, nel valutare la possibilità di revocare lo status di avente diritto di asilo a un rifugiato occorra effettuare una ponderazione di interessi come criterio autonomo, nel senso che per la revoca sia necessario che gli interessi pubblici a un rimpatrio prevalgano sugli interessi del rifugiato a mantenere la protezione da parte dello Stato di rifugio, dubbio inoltre se le disposizioni recanti norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ostino a una situazione giuridica nazionale secondo la quale, a seguito della revoca dello status di avente diritto di asilo, venga privato del diritto di soggiorno di cui ha goduto fino a quel momento in qualità di rifugiato, debba essere emanata una decisione di rimpatrio.</i>
--	---------------------	---